

Art. VIII

L'Istituto liquidatore dovrà fare il servizio di Cassa e quello di custodia e di amministrazione dei titoli, e dovrà corrispondere per le giacenze di cassa, l'interesse dell'1,75 per cento da computarsi dal giorno non festivo posteriore all'incasso a quello non festivo anteriore all'uscita.

Le spese tutte di gestione e di liquidazione saranno a carico della cassa liquidanda; esse non potranno intaccare in alcun modo e misura il capitale inamovibile.